

Art 3 del Regolamento (UE) 2019/2088 “Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità”

Komplementa Investment Partners SGR (di seguito anche “Komplementa” o la “società di gestione” o la “SGR”) è una società di gestione del risparmio operante nel settore del private market. Attualmente la società di gestione è in fase di commercializzazione del suo primo fondo di private equity focalizzato sulla piccola e media impresa italiana e classificato secondo l’articolo 8 della Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR).

La SGR è consapevole che attraverso l’adozione e l’implementazione di processi e di strategie di investimento volti alla prevenzione ed individuazione dei c.d. rischi ESG (Environmental, Social e Governance), sia possibile promuovere l’innovazione e sostenere lo sviluppo economico, contribuendo in maniera rilevante allo sviluppo sostenibile del Paese.

A tal fine la SGR si impegna a integrare considerazioni di sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento, con l’obiettivo di contribuire alla promozione di pratiche aziendali responsabili e di ridurre i rischi di sostenibilità.

Per «rischio di sostenibilità» si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell’investimento.

Komplementa ritiene che l’introduzione di criteri ESG in tutto il ciclo di vita dell’investimento sia un fattore essenziale per creare un valore duraturo e condiviso tra tutti gli stakeholder.

Komplementa ha definito una strategia ESG per integrare correttamente l’approccio di Investimento Responsabile in ogni fase dell’investimento per promuovere le

caratteristiche ambientali e sociali (E&S). La SGR assicura che i rischi di sostenibilità siano adeguatamente monitorati durante tutte le fasi del processo di investimento.

Nella prima fase, il Fondo esclude dal suo universo di obiettivi di investimento una serie di settori considerati controversi dal punto di vista etico. Il Fondo non effettuerà investimenti, non concederà garanzie, né fornirà alcun altro supporto finanziario o di altro tipo, direttamente o indirettamente, a:

- (i) società le cui attività consistono in un'attività economica illegale (cioè qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale secondo le leggi o i regolamenti applicabili al Fondo o alla sua Società in Portafoglio).
- (ii) società le cui attività sono principalmente focalizzate su:
 - produzione e commercio di armi, armamenti o munizioni, a condizione che tale restrizione non si applichi nella misura in cui tali attività facciano parte o siano accessorie a politiche esplicite dell'Unione Europea;
 - tabacco;
 - attività immobiliari;
 - gioco d'azzardo e prodotti correlati;
 - produzione e commercio di prodotti pornografici;
 - clonazione umana;
 - in società o altre entità la cui attività consista nella ricerca, sviluppo, produzione o commercializzazione o applicazioni tecniche relative a soluzioni elettroniche, programmi, sistemi di dati elettronici o altre attività, che (a) siano finalizzati specificamente al supporto di qualsiasi attività di cui alle precedenti lettere del presente paragrafo; o che (b) siano specificamente volti a consentire di accedere illegalmente a reti di dati elettronici e/o scaricare illegalmente dati elettronici.

Più dettagliatamente, nel periodo precedente all'investimento, la SGR applica un'attenta selezione, escludendo a priori gli investimenti in ambiti ritenuti controversi, attraverso una procedura di filtraggio negativo. In tale ottica, Il Fondo non effettuerà investimenti, non concederà garanzie, né fornirà altro supporto finanziario o di altro tipo, direttamente o indirettamente, a favore di:

- (i) imprese la cui attività consiste in un'attività economica illecita (ossia qualsiasi attività produttiva, attività commerciale o altra attività qualificabile come illegale ai sensi della normativa applicabile al Fondo o alla società target di volta in volta rilevante);
- (ii) in società o altre entità la cui attività non dia palesemente garanzie del rispetto dei diritti umani o comunque manifestamente leda detti diritti (quali, ad esempio, lavoro minorile, sfruttamento dei lavoratori, traffico di esseri umani, violazione della etnia, della religione con particolare attenzione alle discriminazioni di genere);
- (iii) in società o altre entità la cui attività consista nella produzione o commercializzazione di amianto e/o suoi derivati;
- (iv) in società o altre entità la cui attività consista nella ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi, in attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione e/o in attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

L'approccio adottato dalla SGR riflette una chiara attenzione non solo alla generazione di ritorni finanziari, ma anche alla valutazione dell'impatto ambientale e sociale connesso agli investimenti.

Superata la fase iniziale di screening negativo, la SGR conduce un'accurata attività di due diligence ESG, volta ad esaminare i principali rischi e le opportunità connessi a tematiche ambientali, sociali e di governance specifiche per ciascuna società target.

I risultati emersi da tale analisi vengono integrati nei memorandum predisposti dal team di investimento, che successivamente sottopone tali documenti al Consiglio di Amministrazione per una valutazione consapevole e approfondita. Tali considerazioni, insieme ad altri elementi valutativi, costituiscono la base per la decisione circa la prosecuzione o meno dell'iter di investimento.

Una volta completato il processo di investimento, i temi ESG rilevanti vengono tradotti in specifici indicatori di performance (KPI) che vengono formalizzati all'interno dell'accordo di investimento tramite l'inclusione in un apposito ESG Action Plan.

Durante il periodo di holding, la SGR supervisiona l'attuazione dell'ESG Action Plan elaborato nella fase iniziale, istituendo opportune responsabilità sia a livello interno sia presso le società partecipate. Tali società, con il supporto operativo della SGR, sono tenute a predisporre una reportistica annuale per monitorare i progressi raggiunti in ambito ESG, nonché – ove appropriato – a definire un piano di obiettivi ESG con relativo orizzonte temporale.

Infine, in occasione della dismissione delle partecipazioni, la SGR effettua una valutazione dei risultati ottenuti nel miglioramento del profilo ESG della società target e procede a una stima del rischio ESG residuo, così da fornire una rappresentazione completa dell'evoluzione ESG dell'investimento nel corso del periodo di detenzione.

DATA PUBBLICAZIONE: 28 luglio 2025

DATA AGGIORNAMENTO: 28 luglio 2025